



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento Energia

Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi

Divisione V - Rilascio titoli minerari e normativa tecnica nel settore delle geo risorse,
sezione laboratori e servizi tecnici

DECRETO DIRIGENZIALE RECANTE L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI ESPLOSIVI, DEGLI ACCESSORI DETONANTI E DEI MEZZI DI ACCENSIONE RICONOSCIUTI IDONEI ALL'IMPIEGO NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII – Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto l'articolo 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, pubblicato nel S.O. n. 16 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 25 maggio 2016 recante “Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile”;

Vista la decisione 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi, come modificata dall’articolo 1 della Decisione 2010/347/UE della Commissione, del 19 giugno 2010;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, “Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici”;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, “Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile”;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80, “Attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica”;

Visto il decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 85, “Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86, “Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione”;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, “Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile”;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2018, recante: “*Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro destinati all'impiego estrattivo*”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93 recante “*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 4 bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97*” e s.m.i. ed, in particolare, gli articoli 8 e 9 che, accorpendo le tre preesistenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico, con competenze in materia di energia, istituiscono rispettivamente la Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica (DGAECE) e



la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSEG), quest'ultima con competenze anche in materia di riconoscimento dell'idoneità dei prodotti esplosivi all'impiego in attività estrattive;

Visto il Decreto-Legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 che istituisce il Ministero della Transizione Ecologica, con competenze anche in materia di energia, con il conseguente trasferimento delle citate DGAECE e DGISSEG sotto il nuovo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*”;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, riguardante il riordino delle attribuzioni dei Ministeri e il mutamento di denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128*”;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 17 del 12 gennaio 2024, recante “*Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2024, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale della Direzione Generale fonti energetiche e titoli abilitativi (FTA) alla Dott.ssa Marilena Barbaro, ammessa alla registrazione il 5 luglio 2024 n. 2544;

Vista la nota acquisita agli atti in data 12 novembre 2025 con prot. n. 212468, mediante la quale la società Weatherford Mediterranea S.p.A. presenta istanze volte ad ottenere il riconoscimento di idoneità all'impiego estrattivo e l'inserimento nell'Elenco degli Esplosivi, in qualità di importatore, dei prodotti esplosivi denominati “*CUT-1687-409*” e “*CUT-2062-409*”, fabbricati dalla società Owen Oil Tools LP, Godley, Texas, 77040 (USA);

Vista la nota prot. n. 226938 del 01 dicembre 2025, con cui questa Amministrazione chiede per le suddette istanze la trasmissione di diverse integrazioni documentali e chiarimenti tecnici, ed in particolare “1) *Omissis... si chiede di indicare per i prodotti in parola -categoria 1Ac- anche se trattasi di: Tipo 1-cariche cave per pozzi petroliferi; Tipo 2-cariche tagliatubi per pozzi petroliferi; Tipo 3-carotieri di parete per pozzi petroliferi e relative cariche di lancio; Tipo 4 cariche speciali per pozzi petroliferi (secondo specifica categorizzazione presente nell'Elenco esplosivi); 2) La Relazione tecnica espositiva ...Omissis.. non risulta essere sottoscritta dal titolare delle licenze di pubblica sicurezza dell'interessato; 3) Le Copie etichette presentano denominazioni differenti...Omissis. Rispetto a quelle presenti nelle istanze di riconoscimento e nella presa d'atto del Ministero dell'Interno trasmesse dalla Società in parola; 4) La Certificazione di Valutazione di Conformità (Modulo D) in corso di validità risulta carente della lista specifica dei prodotti a cui si riferisce.; 5) Le Dichiarazioni di Conformità UE,..Omissis.., risultano datate giugno 2022. Si chiede, pertanto, di trasmettere dichiarazioni di conformità UE aggiornate per i prodotti in oggetto.*”;

Viste le note prot. n. 227916 e n. 227917 del 02 dicembre 2025, con cui la società Weatherford Mediterranea S.p.A. fornisce la documentazione integrativa richiesta, ed in particolare: - istanze di Riconoscimento correttamente implementate (inserimento dei corretti numeri identificativi delle marche da bollo e “*Tipo 2- cariche tagliatubi per pozzi petroliferi*”), - relazione tecnica espositiva firmata dal titolare delle Licenze di pubblica Sicurezza, - copia/fac-simile delle etichette con corretta denominazione, - Modulo D completo della lista dei relativi prodotti a cui afferisce e Dichiarazione di Conformità UE aggiornata e sottoscritta dal fabbricante;

Vista la nota prot. n. 3984 del 12 gennaio 2026, con cui questa Amministrazione comunica alla Società Weatherford Mediterranea S.p.A. che le verifiche tecnico-amministrative condotte



dall'Ufficio in riferimento ai prodotti esplodenti "CUT-1687-409" e "CUT-2062-409" hanno avuto esito positivo, e invitando la stessa ad effettuare il versamento del canone di iscrizione annuo 2026 ai fini dell'inserimento in Elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego estrattivo;

Viste le attestazioni di versamento del canone di iscrizione annuo per l'esercizio 2026, acquisite al prot. n. 6259 del 14 gennaio 2026;

Visti gli atti di Ufficio;

Decreta

Art. 1

(Prodotti iscritti in Elenco in titolo alla società Weatherford Mediterranea S.p.A.)

1. I prodotti indicati in tabella 1 sono fabbricati dalla società Owen Oil Tools LP, Godley, Texas, 77040 (USA) (codice società OOT);
2. I prodotti di cui al comma 1 sono riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive ed iscritto nell'"*Elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive*" in titolo alla Società Weatherford Mediterranea S.p.A. (codice società WEM) in qualità di importatore con il codice MAP indicato nella seguente tabella:

Tabella 1

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore
CUT-1687-409	1Ac 2114	OOT		WEM	
CUT-2062-409	1Ac 2115	OOT		WEM	

Art. 2

(Obblighi di pubblicazione e notifica)

1. Il presente decreto è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il testo integrale del provvedimento è reso disponibile per la consultazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'area dedicata alla sicurezza mineraria, al seguente indirizzo web: <https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi/>.
3. La pubblicazione di cui al comma 2 tiene luogo di comunicazione individuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatte salve le forme di notifica diretta alla Società interessata tramite posta elettronica certificata (PEC).

Art. 3

(Termini e modalità di ricorso)

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del medesimo.
2. In alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL DIRIGENTE
(ing. Alessandra FAGIANI)